

Circolare di studio del 01/07/2019

## Decreto Crescita D.L. 34/2019: le novità per lavoro e previdenza

Il decreto Crescita (decreto 30 aprile 2019, n. 34), recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, prevede novità anche in materia di lavoro e pensioni.

### Contratto di espansione

Il decreto Crescita introduce il contratto di espansione per le imprese con più di 1000 dipendenti.

Il contratto, sottoscritto dal datore di lavoro e dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con l'intervento delle parti sociali, deve prevedere:

- il numero dei lavoratori da assumere
- le professionalità necessarie in base ai piani di reindustrializzazione o riorganizzazione;
- la programmazione temporale delle assunzioni,
- la tipologia contrattuale;
- la riduzione complessiva media dell'orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati.

Il progetto, che costituisce parte integrante del contratto di espansione, deve contenere:

- i contenuti formativi e le modalità attuative,
- il numero complessivo dei lavoratori interessati,
- il numero delle ore di formazione,
- le competenze tecniche professionali iniziali e finali, ed è distinto per categorie

Si prevede anche la possibilità per le aziende di incentivare l'uscita dei lavoratori più anziani con uno "scivolo" di 5 anni.

### Incentivi all'assunzione di giovani diplomati

Il decreto Crescita si propone di potenziare l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, riconoscendo un apposito incentivo, che consiste nell'esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione in favore delle aziende che:

- dispongono erogazioni liberali, di importo pari ad almeno 10.000 euro, agli istituti scolastici per la realizzazione, la riqualificazione e l'ammodernamento di laboratori professionalizzanti in favore di istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado con percorsi di istruzione tecnica o di istruzione professionale, anche a indirizzo agrario;

- assumono, a conclusione del loro ciclo scolastico, giovani diplomati presso le medesime istituzioni scolastiche con contratto di lavoro a tempo indeterminato è riconosciuto.

Gli interventi formativi ammessi all'incentivo sono i seguenti:

- a) laboratori professionalizzanti per lo sviluppo delle competenze;
- b) laboratori e ambienti di apprendimento innovativi per l'utilizzo delle tecnologie;
- c) ambienti digitali e innovativi per la didattica integrata;
- d) attrezzature e dispositivi hardware e software per la didattica.

L'incentivo sarà riconosciuto a partire dal 2021 e non è cumulabile con altre agevolazioni.

### Estensione applicazione bonus Sud

Il decreto provvede a rifinanziare per i primi quattro mesi del 2019 (dal 1° gennaio e il 30 aprile 2019) il bonus Occupazione Sud con l'impiego delle risorse previste nel Programma operativo complementare "Sistemi di politiche attive per l'occupazione 2014-2020", approvato con deliberazione del CIPE n. 22/2018, del 28 febbraio 2018.

L'incentivo può essere fruito dai datori di lavoro privati che assumono lavoratori a tempo indeterminato per sedi di lavoro ubicate nelle Regioni "meno sviluppate" (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o nelle Regioni "in transizione" (Abruzzo, Molise e Sardegna), a prescindere dalla residenza del lavoratore.

I lavoratori assunti stabilmente devono avere:

- a) età compresa tra i 16 anni e 34 anni;
- b) età pari o superiore a 35 anni e siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Lo sgravio può essere concesso nella misura del 100% della contribuzione previdenziale posta a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, entro il tetto massimo di 8.060 euro su base annua, per ciascun lavoratore assunto. L'importo calcolato deve essere riparametrato e applicato su base mensile e proporzionalmente ridotto in caso di lavoro a tempo parziale.

L'incentivo può essere fruito anche in cumulo con:

- l'incentivo previsto in favore di chi assume percettori di reddito di cittadinanza (art. 8 del D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019);
- l'incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile, previsto dall'art. 1 bis della Legge 9 agosto 2018, n. 96 (Decreto Dignità), nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua;
- con altri incentivi di natura economica introdotti e attuati dalle Regioni del Mezzogiorno in favore dei datori di lavoro che abbiano sede nel territorio di tali Regioni.

### Tariffe INAIL strutturali

La legge di Bilancio 2019 ha disposto in via provvisoria, fino al 31 dicembre 2021, la riduzione delle tariffe INAIL da applicare per il calcolo dei premi delle gestioni "Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività, prevedendo altresì la revisione da effettuarsi al termine del triennio rispetto alle trasformazioni, anche tecnologiche, del mondo produttivo e ai risultati attesi con la sua introduzione.

Il Decreto Crescita prevede lo stanziamento delle risorse finanziarie necessarie a rendere strutturale, a partire dal 2023, la revisione delle tariffe dei premi e contributi dovuti all'INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disposta dalla Legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).

Le risorse destinate a tale misura sono pari a:

- 630 milioni di euro per l'anno 2023;
- 640 milioni di euro per l'anno 2024;
- 650 milioni di euro per l'anno 2025;
- 660 milioni di euro per l'anno 2026;
- 671 milioni di euro per l'anno 2027;

- 682 milioni di euro per l'anno 2028;
- 693 milioni di euro per l'anno 2029;
- 704 milioni di euro per l'anno 2030;
- 715 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.

Resta da chiarire il nodo della applicabilità delle tariffe ridotte all'anno 2022, escluso sia dall'applicazione sperimentale che dalla nuova applicazione strutturale introdotta dal decreto Crescita.

### Previsioni Salva-INPGI

L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI), è tenuto ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, misure di riforma del proprio regime previdenziale volte al riequilibrio finanziario della gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria che intervengano in via prioritaria sul contenimento della spesa e, in subordine, sull'incremento delle entrate contributive, finalizzate ad assicurare la sostenibilità economico-finanziaria nel medio e lungo periodo. Sei mesi in più sono previsti per la trasmissione ai Ministeri vigilanti di un bilancio tecnico attuariale.

Lo stanziamento di fondi per finanziare l'eventuale passaggio di soggetti assicurati dall'Inps all'INPGI di un miliardo e 384 mila euro tra il 2023 e il 2030 e di 191 milioni dal 2031.

### Pensione di inabilità per malattie professionali da amianto

Si amplia la platea dei beneficiari della speciale pensione di inabilità che era stata riconosciuta dalla legge di bilancio 2017 ai lavoratori affetti da malattie correlate all'amianto, a prescindere dalla condizione di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa

La disposizione si applica anche i soggetti che:

- a) in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro siano transitati in una gestione di previdenza diversa da quella dell'INPS;
- b) siano titolari del sussidio per l'accompagnamento alla pensione entro l'anno 2020,

Accanto, dunque, ai sei tipi di malattie di origine professionale (mesotelioma pleurico, pericardico, peritoneale, della tunica vaginale del testicolo, carcinoma polmonare e asbestosi), il campo di applicazione si estende dunque anche ad altre patologie derivanti da esposizione all'amianto documentata e riconosciuta, fermo restando il requisito di possedere almeno 5 anni di contribuzione nell'arco dell'intera vita lavorativa.

### Casse previdenziali

Alle singole Casse dei liberi professionisti viene attribuita facoltà esclusiva di decidere, sotto vigilanza del Ministero del Lavoro, se consentire o meno ai propri iscritti di avvalersi delle norme sul saldo e stralcio dei carichi derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti ed affidati all'agente della riscossione nel periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

In caso di decisione positiva, le regole da applicare saranno le medesime già previste dalla legge di Bilancio 2019.

### Rientro dei cervelli

Il decreto Crescita interviene sulla disciplina agevolativa prevista in favore dei lavoratori impatriati. I cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) rientrati in Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere ai benefici fiscali purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi. I redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 70 per cento del loro ammontare.

Lo sgravio fiscale aumenta fino al 90% se il soggetto che rientra in Italia stabilisce la propria residenza in una delle regioni del sud Italia. L'esercizio dell'opzione per il regime agevolato comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile.

Le disposizioni agevolative si applicano per ulteriori 5 periodi di imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenni o a carico, anche in affidamento preadottivo o nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

Per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affidamento preadottivo, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10 per cento del loro ammontare.

### Flat tax pensionati

In relazione all'applicazione dell'imposta sostitutiva del 7% sui redditi in capo ai soggetti titolari di redditi da pensione che trasferiscono la residenza fiscale nel Mezzogiorno d'Italia, viene esclusa la necessità che redditi da questi percepiti siano di fonte estera.

L'opzione è valida per 9 anni (e non più per 5 anni) ed è revocabile dal contribuente.

Nel caso di revoca da parte del contribuente, sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti. Gli effetti dell'opzione non si producono laddove sia accertata l'insussistenza dei requisiti previsti, ovvero cessano al venir meno dei medesimi requisiti.

Gli effetti dell'opzione cessano, inoltre, in caso di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva nella misura e nei termini previsti, salvo che il versamento dell'imposta sostitutiva venga effettuato entro la data di scadenza del pagamento del saldo relativo al periodo d'imposta successivo a quello a cui l'omissione si riferisce. Resta fermo il pagamento delle sanzioni previste dall'art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997, e degli interessi.

La revoca o la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi informazione o richiesta di chiarimento.

Cordiali saluti,

Studio Casagrande Consulting STP